

# Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 19 dicembre 2017, n. 884

**L.r. 10 agosto 2016, n.11 - art. 33, comma 2, lett. i) - Determinazione dei parametri per la definizione delle tariffe/rette per i servizi residenziali per l'accoglienza dei minori nelle strutture previste dalla deliberazione della Giunta regionale 1305/2004 e ss. mm e ii.**

OGGETTO: L.r. 10 agosto 2016, n.11 - art. 33, comma 2, lett. i) - Determinazione dei parametri per la definizione delle tariffe/rette per i servizi residenziali per l'accoglienza dei minori nelle strutture previste dalla deliberazione della Giunta regionale 1305/2004 e ss. mm e ii.

### LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Sociali, Sport e Sicurezza

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della regione";

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 "Legge di stabilità regionale 2017";

VISTA la legge regionale. 31 dicembre 2015, n. 18, "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18, "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale. 31 dicembre 2015, n.776 "Bilancio di revisione finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 2016, n. 857 concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 dicembre 2016, n. 858, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 21 marzo 2017, n. 126: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18";

VISTO l'articolo 1, comma 16 della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18 laddove "nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 56, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, per ogni provvedimento che comporta l'assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione nel quale è

indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti, nonché le sue relative rimodulazioni”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 17 gennaio 2017, n. 14: “Applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2 e articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019”;

PRESO ATTO della circolare del Segretario Generale del 30 gennaio 2017, prot. n. 44312 “Circolare relativa alla gestione del bilancio 2017 – 2019”, con la quale sono state fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2017-2019, conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale 17 gennaio 2017, n. 14;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 febbraio 2016, n.55 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 18”;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n.328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

VISTA la legge regionale 12 dicembre 2003 n. 41 “Norme in materia di autorizzazione all’apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali”

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”, e, in particolare, l’art. 33, comma 2, lett. i) secondo il quale la Regione Lazio stabilisce i parametri per la determinazione del sistema tariffario e della compartecipazione degli utenti ai costi delle prestazioni;

VISTO il decreto del Commissario ad Acta U00431/12 “La Valutazione Multidimensionale per le persone non autosufficienti, anche anziane e per le persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale: dimensioni e sottodimensioni. Elementi minimi di organizzazione e di attività dell’Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale nella Regione Lazio”;

VISTO il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;

VISTA la determinazione dirigenziale 30 giugno 2017 n. G09176 “Definizione del criterio per la determinazione delle tariffe per le prestazioni sanitarie erogate con onere a carico del SSR”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1305 “Autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall’articolo 11 della l.r. 41/2003”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 2015 n. 124 "Requisiti per l'accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali nella Regione Lazio”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 24 marzo 2015 n. 126 “Modifiche alla DGR 1305/2004: "Autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali ed organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della l.r. n. 41/2003". Revoca delle DGR 498/2006, DGR 11/2010, DGR 39/2012. Revoca parziale della DGR 17/2011”;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 9 agosto 2017, n. 537 del “Legge regionale 10 agosto 2016, n. 11. Programma di utilizzazione degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali, anno 2017 e pluriennale. Finalizzazione importo complessivo di euro 162.332.289,12 di cui,

euro 132.333.997,64. a carico dell'esercizio finanziario 2017, euro 23.519.149,52 a carico del bilancio pluriennale 2018 ed euro 6.479.141.96 a carico del bilancio pluriennale 2019”;

PREMESSO CHE la legge 4 maggio 1983, n. 184 sancisce “il diritto fondamentale per il minore di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia ed in un ambiente idoneo. Laddove ciò non sia possibile, il minore è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno. Qualora non possa realizzarsi l'affidamento a terzi, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare”;

CONSIDERATO CHE in caso di situazioni particolarmente gravi, tali da costituire un rischio per la tutela psico-fisica del minore stesso e non sia possibile praticare soluzioni di affidamento intra o etero familiare, è previsto l'inserimento del minore in una struttura residenziale di tipo familiare come prevede la Legge 4 maggio 1983, n. 184 così come modificata dalla legge 28 marzo 2000, n. 149, la Regione Lazio, conformemente alla suddetta previsione normativa, sostiene l'inserimento del minore in comunità di tipo familiare come strumento sussidiario per la sua tutela;

CONSIDERATO CHE nel 2016 i Distretti socio sanitari hanno comunicato che n.1664 sono i minori accolti in comunità di tipo familiare - a fronte di n.1094 minori in affido - e che si ritiene pertanto necessario avviare un percorso di miglioramento continuo della qualità dell'accoglienza in suddette strutture, accogliendo le indicazioni emerse durante i lavori del Tavolo Nazionale sulle “Linee di indirizzo per l'accoglienza nei servizi residenziali per minori” in via di approvazione, dove si dichiara che “la continua evoluzione delle esigenze e dei bisogni dei bambini e delle loro famiglie necessita che anche il sistema dell'accoglienza residenziale sia disponibile a ricercare e sperimentare, nell'ambito di regole chiare e garanzie per la tutela degli ospiti, soluzioni innovative.”;

CONSIDERATO in particolare che il secondo comma dell'art.22 della sopracitata legge regionale 11/2016 attribuisce alla Regione l'onere di assicurare, secondo le modalità indicate dal piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all'articolo 46, un *omogeneo* livello di prestazioni anche attraverso le strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali, e che sul territorio sono presenti situazioni di accoglienza residenziale molto diversificate di condizioni di qualità;

VISTE altresì le rette medie giornaliere delle seguenti regioni e città metropolitane<sup>1</sup> per l'accoglienza dei minori in casa famiglia;

<b>REGIONE O CITTÀ METROPOLITANA</b>	<b>RETTA MEDIA GIORNALIERA</b>
PIEMONTE	€ 105,00
LOMBARDIA	€ 107,00
VENETO	€ 118,00
EMILIA ROMAGNA	€ 118,00
TRENTINO	€ 111,50
TOSCANA	€ 100,00
CAMPANIA	€ 80,00
PUGLIA	€75,00
CALABRIA	€ 92,00
SICILIA	€ 76,26
MILANO	€ 78,00
ROMA	€ 74,00

<sup>1</sup> elaborazione su documenti realizzati da Cnca (“Parliamone ancora di Comunità”) e Cnrm (documento del 27 giugno 2014 presentato al Comune di Roma) da alcuni coordinamenti regionali di comunità e da Delibera della Giunta Provinciale del Trentino n. 1013 del 24/05/2013; determinazione dirigenziale Roma Capitale n. 1519 del 02.05.2016 prot. 34458 del 2.5.2016;

CONSIDERATA la necessità di adeguare il sistema di tutela dei minori in un'ottica di migliore appropriatezza degli interventi tenendo conto esclusivamente del loro supremo interesse;

CONSIDERATO che tali interventi devono riguardare sia la fase di prevenzione che la migliore gestione degli allontanamenti dalla famiglia di origine, sia l'accoglienza in comunità o in famiglia affidataria o finanche in famiglia adottiva, in modo tale che essi siano orientati alle esigenze reali di bambini e dei ragazzi che devono trovare in ogni momento del percorso una costante sensazione di protezione, sicurezza, amore e crescita così come richiesto dagli stessi attraverso il "Care Leavers" Network Italia;

CONSIDERATO che nelle strutture di accoglienza per minori, come disposto al capitolo I.A.1.3, della sopracitata deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 2004, n. 1305 "è altresì consentita l'accoglienza di minori con patologie psichiatriche stabilizzate e di minori disabili gravi e/o con patologie complesse che non necessitano di assistenza sanitaria e presenza infermieristica per l'intero arco della giornata";

DATO ATTO che l'accoglienza in struttura residenziale per i "casi complessi" presuppone il ricorso alla valutazione multidimensionale, previsto in modo esplicito dal DPCM 12 gennaio 2017, nel quale l'articolo 21, comma 4 stabilisce che: "i trattamenti terapeutico-riabilitativi e assistenziali, semiresidenziali e residenziali, sono garantiti dal Servizio sanitario nazionale, quando necessari, in base alla valutazione multidimensionale" disciplinata dal sopracitato dal Decreto del Commissario ad Acta U00431/12;

CONSIDERATO che nel caso di accoglienza di minori con bisogni assistenziali complessi riferiti a situazioni di disabilità, le tariffe/rette minime derivanti dalla applicazione dei parametri di cui al presente atto dovranno essere maggiorate in ragione del maggior carico assistenziale necessario per l'esecuzione del piano personalizzato, secondo le direttive che verranno emanate con specifico decreto del Commissario ad Acta che ne definirà anche il costo a carico della ASL competente;

TENUTO CONTO che la D.G.R. 1305/2004 e ss. mm. e ii. individua nelle seguenti tipologie le strutture residenziali per minori:

*I.B.1 Casa famiglia per minori*

*I.B.2 Gruppo-appartamento per minori*

*I.B.3 Comunità educativa di pronta accoglienza per minori"*

e valutato che tali tipologie di strutture non possono più essere considerate esaustive del bisogno di accoglienza e assistenza dei bambini e ragazzi allontanati dalle famiglie di origine ed è quindi necessario procedere in un momento ulteriore alla definizione di un sistema di accoglienza più rispondente alle necessità dei minori definendo i servizi di sostegno all'autonomia dell'adolescente/neo maggiorenne, nonché di inserimento in famiglia, sia d'origine che affidataria;

VALUTATA la necessità dare attuazione alla legge regionale 10 agosto 2016 n.11 art. 33, comma 2, lett. i) e di fissare i parametri per la definizione delle tariffe basati sulla stima dei costi standard strutturali ed organizzativi nonché funzionali dei servizi approvati con la citate deliberazioni di Giunta regionale 1305/2004 e 126/2015 che si intendono confermati con la presente;

DATO ATTO CHE nella definizione dei parametri per la determinazione delle tariffe si è tenuto conto dei principali elementi che compongono le prestazioni necessarie alla realizzazione della vita comunitaria/residenziale dei minori e specificatamente di tutti gli elementi organizzativi e strutturali previsti dalla normativa attualmente vigente e che le misurazioni tabellari dei costi sono presenti agli atti presso gli uffici regionali;

CONSIDERATO che la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali ha utilizzato di norma un consolidato modello di calcolo, efficace nel determinare le tariffe minime dei servizi alla persona a partire dai parametri individuati sulla base della sopracitata determinazione dirigenziale 30 giugno 2017 n. G09176 "Definizione del criterio per la determinazione delle tariffe per le prestazioni sanitarie erogate con onere a carico del SSR";

DATO ATTO che specificatamente sono stati considerati quali elementi di calcolo per la definizione della tariffa/retta delle strutture di accoglienza per minori i seguenti parametri:

- a) l'analisi dei requisiti minimi per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento;
- b) il calcolo del tasso di occupazione;
- c) il numero di giornate di assistenza calcolata su base annuale;
- d) l'individuazione, sulla base dei requisiti minimi, della dotazione organica necessaria per l'assistenza sulla base della dimensione della struttura di riferimento;
- e) l'individuazione, applicando i costi standard utilizzati per la determinazione delle tariffe vigenti e/o le rilevazioni effettuate sul territorio regionale e nazionale, del costo del personale;
- f) il calcolo dei costi alberghieri sulla base dei costi *standard* utilizzati per la determinazione delle tariffe vigenti e dei costi di riferimento individuati dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP);
- g) il calcolo dei costi generali e dei costi di struttura sulla base dei costi standard utilizzati per la determinazione delle tariffe vigenti nonché su rilevazioni effettuate sul territorio regionale e nazionale;

RILEVATO che l'applicazione del citato modello di calcolo, per i parametri sopra riportati, di cui alla determinazione dirigenziale 30 giugno 2017 n. G09176, alle strutture residenziali per minori della Regione Lazio genera un costo minimo standard giornaliero inferiore al quale non sono garantiti il rispetto degli standard minimi previsti dalla citata D.G.R. 1305/2004 e ss.mm. e ii.;

RITENUTO quindi opportuno, al fine di garantire pari opportunità e diritti dei minori e la necessaria qualità assistenziale omogenea sul territorio regionale, stabilire che i Comuni non possano applicare tariffe/rette inferiori a quanto emerge dal calcolo dell'applicazione dei parametri sopra indicati pro capite/pro die per la permanenza del minore in struttura di accoglienza e che tali parametri per la definizione della tariffa/retta in fase di prima applicazione, possono essere considerati congrui per le tre tipologie di accoglienza previste dalla D.G.R. 1305/2004 e ss. mm. e ii.:

*"I.B.1 Casa famiglia per minori"*

*I.B.2 Gruppo-appartamento per minori*

*I.B.3 Comunità educativa di pronta accoglienza per minori";*

CONSIDERATO che in data 22 novembre 2017 sono stati convocati presso la sede di via del Serafico 127 il Garante dell'Infanzia della Regione Lazio, i rappresentanti regionali di ANCI, CNCA *Coordinamento Nazionale Comunità Di Accoglienza*, CNCM *Coordinamento Nazionale delle Comunità per Minori*, Associazione Casa al Plurale e del e che in tale occasione sono state condivisi i parametri con i quali è stato definito l'importo della tariffa/retta minima sia ulteriori elementi nella quantificazione complessiva dei costi rappresentati dagli Organismi partecipanti, presi in considerazione nella definizione della tariffa/retta minima finale;

PRESO ATTO che in data 24 novembre 2017 e in data 27 novembre 2017 sono pervenute ulteriori osservazioni dall'Associazione Casa Al Plurale e dall'Anci Lazio e che sono state allegate al verbale della riunione del 22 novembre 2017, presente agli atti presso gli uffici;

PRESO ATTO del maggiore carico economico per i Distretti ed i Comuni che l'aumento medio della spesa dell'accoglienza genererà per l'applicazione delle tariffe minime regionali, al quale la Regione Lazio ha inteso contribuire con lo stanziamento di euro 3.000.000,00 stabilito con la D.G.R. 537/2017 per i costi relativi alla sottomisura 4.2 dei Piani sociali di zona "sostegno agli oneri relativi ai minori inseriti in strutture di tipo familiare", bilancio 2017, e di ulteriori euro 4.817.189,00 bilancio 2018 ed euro 6.449.141,96 bilancio 2019;

CONSIDERATO perseguibile l'obiettivo di migliorare l'assistenza dei minorenni accolti nelle case famiglia attraverso l'incremento di risorse a disposizione degli enti locali;

CONSIDERATO CHE l'immediata applicazione dei parametri indicati alla tariffa/retta minima per l'intero importo pro die imporrebbe ai Comuni e alla Regione oneri finanziari incompatibili con le risorse disponibili;

RITENUTO quindi di stabilire che i Comuni, possano per un periodo transitorio, prevedere un adeguamento graduale delle tariffe/rette applicate con le seguenti scadenze:

1. a valere dal 1.01.2018 tariffa/retta minima pari all'80% dell'applicazione dei parametri;
2. a valere dal 1.01. 2019 tariffa/retta minima al 90% dell'applicazione dei parametri;
3. a valere dal 1.09.2019 tariffa/retta minima applicazione piena dei parametri;

CONSIDERATA la novità dell'applicazione dell'elemento di regolamentazione tariffaria nell'ambito sociale, si ritiene necessario valutarne l'impatto in termini di efficacia ed efficienza e di sostenibilità generale per gli attori del sistema e della maggiore appropriatezza complessiva degli allontanamenti dei minori dal proprio nucleo;

CONSIDERATI congrui diciotto mesi di tempo dall'applicazione a regime delle tariffe minime per un primo monitoraggio di valutazione di impatto che tale applicazione ha prodotto, sia in termini di sostenibilità sia per valutare l'incremento della qualità dell'assistenza ai minori accolti nelle strutture residenziali precedentemente indicate;

RICHIAMATI i principi ispiratori della sopracitata D.G.R. 124/2015 secondo la quale è necessario che *l'accreditamento risulti obbligatorio per le strutture pubbliche e per le strutture private che si vogliono convenzionare con i soggetti pubblici territorialmente competenti per accogliere utenti inviati dai servizi sociali*” e che quindi è necessario *attivarsi affinché si realizzi pienamente il sistema di accreditamento garantendo un sistema di qualità dei servizi che vadano incontro nel modo migliore possibile ai reali bisogni degli ospiti quali persone fragili e bisognose, da assistere al meglio nel pieno rispetto della loro dignità umana;*

VALUTATO l'insieme degli interventi messi in campo dalla Regione a sostegno dei servizi territoriali a tutela dei minori vulnerabili di cui il presente atto fa parte;

DATO ATTO che il criterio di riparto delle risorse della Misura 4.2 del Piano di Zona più opportuno risulta essere quello collegato al numero effettivo di minori accolti in struttura residenziale per ciascun distretto in quanto consente una più puntuale finalizzazione delle risorse ed un migliore monitoraggio dei bisogni;

DATO ATTO che con successivo atto la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali definirà la quantificazione economica dell'applicazione dei parametri sopra indicati;

#### DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente

1. di indicare quali elementi di calcolo per la definizione della tariffa/retta delle strutture di accoglienza per minori i seguenti parametri:
  - a) l'analisi dei requisiti minimi per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento;
  - b) il calcolo del tasso di occupazione;
  - c) il numero di giornate di assistenza calcolata su base annuale;
  - d) l'individuazione, sulla base dei requisiti minimi, della dotazione organica necessaria per l'assistenza sulla base della dimensione della struttura di riferimento;
  - e) l'individuazione, applicando i costi standard utilizzati per la determinazione delle tariffe vigenti e/o le rilevazioni effettuate sul territorio regionale e nazionale, del costo del personale;
  - f) il calcolo dei costi alberghieri sulla base dei costi *standard* utilizzati per la determinazione delle tariffe vigenti e dei costi di riferimento individuati dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP);
  - g) il calcolo dei costi generali e dei costi di struttura sulla base dei costi standard utilizzati per la determinazione delle tariffe vigenti nonché su rilevazioni effettuate sul territorio regionale e nazionale;

2. di stabilire, al fine di garantire pari opportunità e diritti dei minori e la necessaria qualità assistenziale omogenea sul territorio regionale, che i Comuni non possano applicare tariffe/rette inferiori a quelle derivanti dal calcolo dei parametri sopra indicati pro capite/pro die per la permanenza del minore in struttura di accoglienza, e che tali parametri per la definizione della tariffa/retta in fase di prima applicazione, possono essere considerati congrui per le tre tipologie di accoglienza previste dalla D.G.R.1305/2004 e ss. mm. ed ii.:  
*“I.B.1 Casa famiglia per minori”*  
*I.B.2 Gruppo-appartamento per minori*  
*I.B.3 Comunità educativa di pronta accoglienza per minori”;*
3. di stabilire che i Comuni, possano per un periodo transitorio, prevedere un adeguamento graduale delle tariffe/rette applicate con le seguenti scadenze:
  1. a valere dal 1.01.2018 tariffa/retta minima pari all’80% dell’applicazione dei parametri
  2. a valere dal 1.01. 2019 tariffa/retta minima al 90% dell’applicazione dei parametri
  3. a valere dal 1.09.2019 tariffa/retta minima applicazione piena dei parametri;
4. di considerare congrui diciotto mesi di tempo dall’applicazione a regime delle tariffe minime per un primo monitoraggio di valutazione di impatto che la presente deliberazione ha prodotto, sia in termini di sostenibilità sia per valutare l’incremento della qualità dell’assistenza ai minori accolti nelle strutture residenziali precedentemente indicate e della maggiore appropriatezza complessiva degli allontanamenti dei minori dal proprio nucleo;
5. di stabilire che nel caso di accoglienza di minori con bisogni assistenziali complessi riferiti a situazioni di disabilità le tariffe/rette minime derivanti dalla applicazione dei parametri di cui al presente atto dovranno essere maggiorate in ragione del maggior carico assistenziale necessario per l’esecuzione del piano personalizzato, secondo le direttive che verranno emanate con specifico Decreto del Commissario ad Acta che ne definirà anche il costo a carico della ASL competente;
6. di utilizzare come criterio di riparto delle risorse della Misura 4.2 del Piano di Zona il numero effettivo di minori accolti in struttura residenziale per ciascun distretto in quanto consente una più puntuale finalizzazione delle risorse e un migliore monitoraggio dei bisogni;
7. con successivo atto la Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali definirà la quantificazione economica dell’applicazione dei parametri sopra indicati.

Il Direttore della Direzione regionale Salute e Politiche sociali provvederà a porre in essere tutti gli atti necessari e conseguenti all’attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione di Giunta regionale verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito regionale [www.socialelazio.it](http://www.socialelazio.it).